



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Designazione della “Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviera di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate dalla Unioncamere Liguria” ad effettuare i controlli per la denominazione di origine protetta “Riviera Ligure”, registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta “Riviera Ligure” e il successivo Regolamento (UE) n.718 del 20 luglio 2011 con il quale è stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima;

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate, che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, “Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”;

Visto il decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, n.1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.P.C.M. 9 settembre 2014, con il quale al Dr. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore "VICO" di questo Ispettorato;

Visto il decreto 26 aprile 2016 pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate dalla Unioncamere Liguria" sono state designate, quali autorità pubbliche, ad espletare le funzioni di controllo per la denominazione di origine protetta "Riviera Ligure";

Considerato che la designazione di cui sopra decorre dal 26 aprile 2016 e ha validità fino al giorno 4 ottobre 2016;

Vista la nota prot. n.264 del 4 ottobre 2016 ed acquisita al protocollo di questa Direzione con n. 18375 del 5 ottobre 2016, con la quale il "Consorzio per la Tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Riviera Ligure" ha comunicato la conferma della "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" quale struttura di controllo della denominazione protetta "Riviera Ligure", ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto Reg. (UE) n. 1151/2012;

Considerato che il piano dei controlli e il tariffario predisposti dalla "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia coordinate da Unioncamere Liguria" sono stati approvati dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore con nota prot.n. 14846 del 27 luglio 2015 e risultano tuttora applicabili;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per designare le suddette Camere di Commercio ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Riviera Ligure";

D E C R E T A:

**Articolo 1
(Designazione)**

A decorrere dal 5 ottobre 2016, la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" è designata quale autorità pubblica



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la denominazione di origine protetta "Riviera Ligure", registrata in ambito Unione Europea con Regolamento della Commissione (CE) n. 123 del 23 gennaio 1997.

Articolo 2

(Modifiche strutturali e organizzazione)

1. La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" sottopongono ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario, il personale ispettivo, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente, e dell'organo decidente i ricorsi, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché l'esercizio di attività che potrebbero risultare incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

2. Le variazioni indicate al comma precedente sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.

Articolo 3

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. La designazione di cui all'art. 1 ha durata triennale.

2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente a tale facoltà di scelta.

3. Nell'ambito del periodo di validità della designazione la "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Articolo 4

(Obblighi di comunicazione)

1. La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" comunicano alla Direzione Generale per il riconoscimento



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA'
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore del Ministero, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Riviera Ligure", delle quantità certificate e degli aventi diritto entro trenta giorni lavorativi dal rilascio delle stesse.

2. La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" trasmetteranno i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione "Riviera Ligure" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.

3 La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" sono tenute ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

**Articolo 5
(Vigilanza)**

La "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Liguria, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

**Articolo 6
(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)**

L'inosservanza, da parte della "Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova, coordinate da Unioncamere Liguria" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o revoca della designazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge n. 526/99.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
Firmato digitalmente ai sensi del CAD